



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITÀ

Data 11/07/2011

NAV-45D

**IMPRESE DI PRODUZIONE
REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2003
PARTE 21 - CAPITOLI F e G**

L'appartenenza di una Circolare ad una serie è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 3 di 18

INDICE

1. PREMESSA E SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI
4. STRUTTURA E FUNZIONI DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE
 - 4.1 Parte 21 Capitolo G
 - 4.1.1 Accountable Manager
 - 4.1.2 Funzione Qualità
 - 4.1.3 Funzione Ingegneria di Produzione
 - 4.1.4 Funzione Produzione
 - 4.1.5 Qualificazione del personale
 - 4.1.6 Certifying staff
 - 4.2 Parte 21 Capitolo F - Impresa di Produzione senza approvazione
 - 4.2.1 Personale responsabile
5. MANUTENZIONE
 - 5.1.1 Manutenzione di aeromobili di nuova costruzione
6. PRIVILEGI
7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RILASCIO DEL POA E DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE
 - 7.1 Parte 21 Capitolo G – Approvazione delle imprese di produzione POA
 - 7.1.1 Presentazione della domanda
 - 7.1.2 Manuale dell'impresa di produzione
 - 7.1.3 Accertamenti e verifiche



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 4 di 18

7.1.4 Emissione del Certificato di approvazione

7.2 Parte 21 Capitolo F- Imprese di produzione senza approvazione

7.2.1 Presentazione della domanda

7.2.2 Manuale dell'impresa

7.2.3 Accertamenti e verifiche

7.2.4 Emissione della Lettera di Autorizzazione

8. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA

8.1 Parte 21 Capitolo G

8.2 Parte 21 Capitolo F

9. MODULISTICA

10. DECORRENZA

ALLEGATI:

Allegato 1 – Tabella A Classificazione dello scopo delle attività ai fini del POA

Allegato 2 – Linee guida per l'accettazione del personale responsabile

Allegato 3 – Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze dei

Certifying Staff



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 5 di 18

1. PREMESSA E SCOPO

Dal 28 Settembre 2003, con l'entrata in vigore dei Regolamenti comunitari attuativi del Regolamento (CE) n. 1592/2002 (ora Regolamento (CE) n. 216/2008), l'impresa nazionale che intende produrre prodotti, (aeromobili, motori e eliche) oppure parti e equipaggiamenti, destinati ad essere installati, sugli aeromobili EASA (vedi Nota1) deve essere in possesso:

- dell'autorizzazione come impresa di produzione senza approvazione, in accordo ai requisiti stabiliti nella sezione A Capitolo F della Parte 21, annessa al Regolamento CE n. 1702/2003 del 24/09/2003, come emendato, oppure
- dell'approvazione come impresa di produzione, di seguito indicata brevemente POA, in accordo alla sezione A Capitolo G della Parte 21.

I criteri di ammissibilità e accettabilità della domanda dell'impresa, sono indicati: per il Capitolo F nei paragrafi 21A.122 e 21A.124, per il Capitolo G nei paragrafi 21A.133 e 21A.134.

Scopo della presente Circolare è descrivere i processi di rilascio della lettera di autorizzazione e del certificato di approvazione alle imprese di produzione nazionali.

Nota 1: Riferimento Regolamento CE 216/2008, Capitolo II, Requisiti di Base, art. 4 Principi fondamentali e applicabilità.

2. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica alle imprese di produzione che hanno come luogo principale dell'attività l'Italia (vedi Nota 2).

Nota 2: Con l'espressione "Luogo principale dell'attività" si intende la località dove il personale responsabile, specificato in 21.A125(b)3, per il Capitolo F e in 21A.145(c), per il Capitolo G, dirige, controlla e coordina le attività produttive al fine di garantire il continuo soddisfacimento dei requisiti applicabili della Parte 21.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Ai fini della presente circolare, i regolamenti e i documenti associati in materia di organizzazioni di produzione sono:

- a) Regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, del 20 Febbraio 2008 e successivi emendamenti;
- b) Regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, del 24 Settembre 2003 e successivi emendamenti;
- c) EASA - Metodi accettabili di rispondenza e materiale di guida alla Parte 21 [Acceptable Means of Compliance (AMC) e Guidance Material (GM)] Decision 2003/01/RM del Direttore Esecutivo dell'EASA, datata 17 Ottobre 2003 e successivi emendamenti ;
- d) EASA - AMC 20-8 Occurrence reporting;
- e) ENAC - Regolamento delle Tariffe.

Il testo completo dei Regolamenti sopra citati, dei relativi metodi accettabili di rispondenza e il materiale di guida, possono essere acquisiti visitando il sito dell'EASA all'indirizzo <http://www.easa.europa.eu>, selezionando il menù relativo alla voce "Regulation Structure".



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 6 di 18

Il Regolamento delle Tariffe ENAC può essere ottenuto visitando il sito web dell'Ente, all'indirizzo <http://www.enac.gov.it/>

4. STRUTTURA E FUNZIONI DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

4.1 Parte 21 Capitolo G

4.1.1 Accountable Manager

La definizione e le responsabilità di tale figura, sono riportate nel paragrafo 21A.145 (c)1 della Parte 21 e nel relativo materiale di guida. Tale funzione implica la responsabilità completa dell'impresa di produzione, e costituisce il riferimento unico per l'ENAC, per tutti gli aspetti riguardanti la certificazione. L'Accountable Manager deve essere nominato dalla proprietà o dall'esecutivo della società. Copia del documento di affidamento dell'incarico (deleghe) deve essere reso disponibile al team di certificazione. I poteri delegati all'Accountable Manager devono essere tali da conferirgli adeguata autonomia decisionale e finanziaria, ai fini del soddisfacimento continuo dei requisiti di certificazione.

4.1.2 Funzione Qualità

Il Sistema Qualità, di cui al 21A.139 della Parte 21, deve essere inteso nel suo significato più esteso e generale. Per Sistema Qualità s'intende una struttura organizzativa con definizione di responsabilità, processi e risorse. L'impresa deve individuare il manager responsabile dell'attuazione e mantenimento del Sistema Qualità. In accordo a tale impostazione, ogni componente dell'organizzazione di produzione, agisce come parte fondamentale del sistema, considerando che il prodotto finale deve rispondere alle aspettative di qualità, incluse le norme e gli standard che ne determinano l'aeronavigabilità e l'impiego sicuro.

Il Sistema Qualità, in particolare, assicura la definizione degli standard di qualificazione del personale e il coordinamento delle attività relative alla raccolta e alla segnalazione dei dati sulle non conformità e sugli inconvenienti di cui ai paragrafi 21A.3, 21A.165(e) della Parte 21 e all'AMC 20-8 (Occurrence reporting).

Nell'ambito di questo sistema, è necessario definire la funzione preposta alla verifica del rispetto e dell'adeguatezza di tutte le procedure aziendali, così come indicato nel paragrafo 21A.139(b)2 della Parte 21. Questa funzione, normalmente denominata "Assicurazione Qualità", deve essere indipendente dalle funzioni che sono oggetto delle verifiche.

Essa effettua verifiche pianificate, continue e sistematiche dei fattori che hanno influenza sulla conformità dei prodotti ai relativi dati di progetto e alle condizioni di impiego sicuro, e richiede le opportune azioni correttive ai dirigenti responsabili delle varie strutture e all'Accountable Manager. Il responsabile di tale funzione è normalmente indicato come "Quality Manager". Egli/ella deve avere diretto accesso all'Accountable Manager.

4.1.3 Funzione Ingegneria di Produzione

La Parte 21 distingue chiaramente la progettazione dalla produzione. Nel rispetto di tale impostazione, l'impresa approvata secondo il Capitolo G non assume le responsabilità proprie



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 7 di 18

di un'organizzazione di progettazione. Queste sono garantite dalla stessa impresa o da terzi, in qualità di detentore del Certificato di Tipo (Type Certificate Holder), del Certificato di tipo ristretto, del Certificato di Tipo Supplementare (STC Holder), dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di una modifica al type design o di un progetto di riparazione, con cui l'organizzazione di produzione deve stipulare idonei accordi, ai sensi della Parte 21 paragrafo 21A.133. Pertanto, non è richiesto che la portata della certificazione dell'impresa di produzione, comprenda la responsabilità di rispondenza del progetto alle norme di aeronavigabilità.

Il detentore dell'approvazione POA, ha l'obbligo di supportare il progettista, affinché quest'ultimo possa assolvere alle proprie responsabilità, in ogni fase della realizzazione del prodotto, ivi compresa la fase prototipica, per tutti gli aspetti riguardanti la navigabilità continua. Inoltre, è pienamente responsabile di trasformare le informazioni che definiscono il progetto, in documenti o schemi di lavorazione (manufacturing data), che consentano di realizzare un prodotto conforme al progetto.

Pertanto, particolare enfasi deve essere data alla procedura di acquisizione ed aggiornamento dei dati di progetto, al fine di assicurare una corretta ed univoca identificazione delle responsabilità, tra il detentore dell'approvazione del progetto e il detentore della POA. Un esempio di accordo fra un'organizzazione di progettazione e un'impresa di produzione è riportato nell'AMC N° 2 al 21A.133(b) e (c). Per queste attività, l'impresa individua una struttura, normalmente denominata "Ingegneria di Produzione", la quale ha la responsabilità di garantire la conformità della documentazione emessa dall'impresa POA ai dati di progetto.

4.1.4 Funzione Produzione

E' la struttura dell'impresa responsabile delle attività produttive e del controllo di tali attività in accordo con le procedure del Sistema di Qualità aziendale. La funzione Produzione può essere articolata in varie unità (ad esempio processi produttivi, assemblaggio finale, processi speciali, linea di volo, ecc.) e includere settori collegati alla produzione (Ingegneria di Produzione, magazzino, manutenzione, ecc.).

In relazione alle dimensioni dell'impresa, possono essere previste più funzioni produzione, suddivise per settori omogenei o per dislocazione delle attività produttive.

Il responsabile della funzione produzione, o del particolare settore produttivo, deve assicurare che tutta la produzione dell'impresa, o del proprio settore, sia conforme ai dati di progetto e, nel caso di prodotto finito, in condizioni per l'impiego sicuro.

4.1.5 Qualificazione del Personale

In base alle disposizioni di cui al 21A.145 della Parte 21, sia la consistenza numerica che la competenza del personale responsabile dell'impresa, sono soggetti a valutazione da parte del team di certificazione.

La definizione dei criteri di qualificazione del personale, è una delle responsabilità del Sistema Qualità dell'impresa, spetta alla funzione Qualità verificarne l'adeguatezza. Nell'Allegato 2 sono riportate le linee guida per l'accettazione del personale responsabile.

Per ciascun candidato, destinato a ricoprire una posizione di responsabilità all'interno



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 8 di 18

dell'organizzazione di produzione, deve essere presentato il modello EASA Form 4, corredato dalle informazioni richieste.

4.1.6 Certifying Staff

L'esercizio del privilegio di emettere la documentazione di conformità di prodotti, parti e equipaggiamenti e il rilascio dei permessi di volo è attribuito, in via esclusiva, ai Certifying Staff dell'impresa. Quest'ultimi non possono dipendere dalla funzione Qualità. Non è richiesta la certificazione EASA o ENAC dei Certifying Staff.

L'ENAC definisce le caratteristiche del personale adibito all'esecuzione di specifiche attività, quali, ad esempio, i controlli non distruttivi (CND) e le saldature, nel Regolamento Tecnico.

Le linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze dei Certifying Staff sono riportate nell'Allegato 3 della presente Circolare.

4.2 Parte 21 Capitolo F - Impresa di Produzione senza approvazione

Il rilascio della Lettera di Autorizzazione è di norma applicabile all'impresa per la quale ricorre una o più delle seguenti condizioni (rif. GM 21A.124):

- produzione di prodotti, parti, equipaggiamenti di tecnologia semplice;
- ratei di produzione limitati;
- piccola organizzazione.

Il Capitolo F non prevede particolari requisiti sull'organizzazione. L'impresa deve istituire un sistema di controllo della produzione in grado di assicurare la conformità degli articoli prodotti ai dati di progetto applicabili e l'impiego sicuro. Tale sistema deve essere rispondente a quanto previsto nel paragrafo 21A.126 della Parte 21 (Sistema di verifica della produzione).

4.2.1 Personale responsabile

La ditta dovrà identificare le seguenti funzioni:

- a) Responsabile dell'impresa: tale persona costituisce il riferimento dell'ENAC per tutti gli aspetti, anche non prettamente tecnici, che coinvolgono più settori dell'impresa o che richiedono l'impegno di risorse. Egli/ella corrisponde all'Accountable Manager, di cui al paragrafo 4.1.1, per le imprese approvate secondo il Capitolo G;
- b) Personale autorizzato alla firma delle Dichiarazioni di Conformità, di cui al 21A.130 della Parte 21. Per tale personale deve essere presentato il curriculum vitae. L'esperienza e le conoscenze sono valutate dal team di certificazione. Le caratteristiche del personale autorizzato all'emissione delle dichiarazioni di conformità sono equivalenti a quelle riportate nelle linee guida, in Allegato 2, per il responsabile della produzione.

5. MANUTENZIONE

5.1 Manutenzione di aeromobili di nuova costruzione

Il paragrafo 21A.163(d), della Parte 21, conferisce ai detentori del POA, che ne facciano richiesta, il privilegio di effettuare la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione, da



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 9 di 18

essi stessi prodotti. Tale attività è finalizzata al mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità, come previsto nell'AMC 21A.163(d), ma non oltre il momento in cui le applicabili regole operative richiedono che la manutenzione sia effettuata da una organizzazione di manutenzione approvata (ad esempio Parte 145 o Parte M sottoparte F). Le imprese di costruzione autorizzate secondo il capitolo F della Parte 21, devono ottenere apposita approvazione per effettuare la manutenzione degli aeromobili da essi prodotti, in accordo al Regolamento CE 2042/2003.

6. PRIVILEGI

La Parte 21, nel paragrafo 21A.163, descrive i privilegi che possono essere rilasciati alle sole imprese di produzione approvate secondo il Capitolo G:

1. nel caso di aeromobili completi e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (EASA Form 52) ottenere il rilascio di un Certificato di Aeronavigabilità, e di un Certificato Acustico, senza ulteriori dimostrazioni;
2. per altri prodotti, parti e equipaggiamenti, rilasciare certificati di riammissione in servizio (EASA Form 1) senza ulteriori dimostrazioni;
3. eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (EASA Form 53) in merito agli interventi effettuati;
4. secondo le procedure concordate con l'ENAC per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione, la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo, in accordo al paragrafo 21A.711(c), compresa e l'approvazione delle condizioni di volo in accordo al paragrafo 21A.710(b).

Nessun privilegio è riconosciuto alle imprese autorizzate secondo la Parte 21 Capitolo F, in quanto le dichiarazioni di conformità (EASA Form 52 o EASA Form 1) rilasciate dall'impresa assumono rilevanza verso l'esterno solo dopo la convalida dell'ENAC.

7. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI RILASCIO DEL POA E DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

7.1 Parte 21 Capitolo G - Approvazione delle imprese di produzione (POA)

I processi di rilascio, mantenimento e variazione significativa del Certificato POA sono condotti dalla Direzione Operazioni dell'ENAC, competente nell'area geografica dove si trova il luogo principale dell'attività dell'impresa richiedente.

Ad essi, partecipa la Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni, attraverso un'attività mirata, principalmente, all'implementazione della normativa comunitaria, e alla verifica dell'uniforme applicazione delle procedure interne su tutto il territorio nazionale. L'elenco delle Direzioni Operazioni dell'ENAC e i loro recapiti, si possono ottenere visitando il sito dell'Ente, all'indirizzo www.enac.gov.it alla voce Organizzazione.

Il processo di rilascio dell'approvazione POA può essere schematizzato nelle seguenti fasi principali.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 10 di 18

7.1.1 Presentazione della domanda

L'impresa presenta la domanda di rilascio dell'approvazione, firmata dall'Accountable Manager, alla Direzione Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando il modulo EASA Form 50, disponibile sul sito dell'Ente.

Nel caso in cui l'impresa abbia più stabilimenti, dislocati sul territorio nazionale, la struttura dell'Ente responsabile della conduzione del processo di rilascio dell'approvazione è, di norma, la Direzione Operazioni competente nel territorio dove si trova lo stabilimento principale dell'impresa.

In accordo alla GM 21A.151, le attività per le quali è possibile richiedere l'approvazione sono riportate nella tabella A in Allegato 1, mentre i privilegi ottenibili sono riportati nel paragrafo 21A.163 della Parte 21 (cfr. paragrafo 6) .

Alla domanda il richiedente allega:

a) il Manuale dell'Impresa di Produzione (POE), oppure un suo estratto, che in questa fase contiene, almeno, le seguenti informazioni:

1. l'organigramma,
2. compiti e responsabilità delle funzioni aziendali,
3. la portata delle abilitazioni,
4. la descrizione delle risorse umane, degli stabilimenti e del Sistema Qualità.

b) copia del pertinente certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio.

7.1.2 Manuale dell'Impresa di Produzione (POE) e relazione di rispondenza

Una volta che la domanda di rilascio dell'approvazione è stata accettata dall'ENAC, l'organizzazione presenta il Manuale dell'Impresa di Produzione, se non già trasmesso in precedenza.

Nel POE devono essere contenute le informazioni descritte nel paragrafo 21A.143 (Manuale dell'impresa) della Parte 21. Al manuale, dovrà essere allegata una relazione di rispondenza rispetto ai requisiti applicabili della Parte 21, sotto forma di riferimenti incrociati, ovvero per ciascun paragrafo della norma indicare la procedura (o le procedure), che l'organizzazione intende mettere in atto per il suo completo soddisfacimento.

Qualora l'impresa fosse già in possesso di altre tipologie di approvazione (ad esempio DOA, Parte 145, ISO etc), le procedure previste nel 21A.139(b) (Sistema Qualità) possono essere sviluppate descrivendo, sinteticamente, le politiche generali nel POE e facendo esplicito riferimento, nello stesso, ad eventuali procedure in uso per le altre approvazioni (rif. GM 21A.143), purché siano estendibili al POA.

In ogni caso, per gli aspetti di natura formale, connessi con lo specifico requisito regolamentare (21A.143), e per gli espliciti riferimenti nel Certificato di Approvazione, il POE deve avere una sua specifica identità. Nel POE non è richiesta esplicita accettazione da parte dell'ENAC, perché il manuale è in ogni caso accettato nell'ambito del processo di rilascio dell'approvazione. E' opportuno ribadire che fa fede, in ogni momento, il Manuale dell'Impresa



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 11 di 18

di Produzione, nell'edizione e nello stato di aggiornamento in cui si trova la copia, in possesso della Direzione Operazioni competente.

Il Manuale deve essere mantenuto costantemente aggiornato, in modo da rispecchiare la reale situazione organizzativa dell'impresa, le attività produttive e le procedure in uso. Un'apposita procedura deve essere predisposta per la gestione degli emendamenti, e la trasmissione all'ENAC per accettazione.

Una sezione del manuale deve contenere la descrizione delle capacità produttive dell'impresa (scopo dell'attività), suddivise per linee di prodotto, associando a ciascuna il relativo accordo di coordinamento con il detentore dell'approvazione del progetto (noto come DOA-POA arrangement). Inoltre, deve essere richiamato il sistema adottato dall'impresa per gestire, nel dettaglio, la configurazione produttiva riconducibile all'approvazione. A titolo di esempio, il documento strutturato nella forma di elenco delle parti (noto come capability list) non è soggetto ad approvazione diretta dell'ENAC, purché il suo contenuto rispecchi le limitazioni riportate nella suddetta sezione del manuale.

Le sezioni del POE, espressamente richiamate nella seconda pagina del Certificato di Approvazione (EASA Form 55 Pagina B – Condizioni dell'Approvazione) costituiscono parte integrante dello stesso.

Pertanto, le modifiche alle suddette sezioni, devono essere oggetto di preventiva approvazione dal team di certificazione, in accordo a quanto disposto nel paragrafo 21A.147 della Parte 21 (Modifiche all'impresa di produzione approvata).

7.1.3 Accertamenti e verifiche

La Direzione Operazioni competente, ricevuta la domanda dell'impresa, incarica un/una professionista della conduzione degli accertamenti preliminari, finalizzati alla verifica dell'accettabilità della domanda e dell'eleggibilità del richiedente. Contestualmente avvia anche le verifiche di natura amministrativa, secondo quanto disposto nel Regolamento delle Tariffe dell'Ente.

Qualora necessario, il/la professionista incaricato(a) degli accertamenti può chiedere all'impresa, di integrare la documentazione tecnica trasmessa con la domanda, al fine di avere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della stessa. A conclusione degli accertamenti preliminari, la Direzione Operazioni informa il richiedente dell'esito della valutazione della domanda. Nel caso di esito positivo, è nominato un team di certificazione, la cui composizione è formalmente comunicata all'impresa. Il team, come primo atto, convoca la ditta per la 1^a riunione di certificazione. Nel corso della stessa, è presentato il piano delle attività, che il team intende mettere in atto per verificare la rispondenza della ditta ai requisiti applicabili della Parte 21.

Qualora l'esito di valutazione della domanda dell'impresa non sia positivo, la Direzione Operazioni informa il richiedente delle motivazioni che non consentono l'avvio del processo di rilascio dell'approvazione.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 12 di 18

Prima dell'avvio delle verifiche presso lo stabilimento (o gli stabilimenti) dell'impresa, il team provvede all'accettazione, tramite colloquio, del personale responsabile della ditta, identificato nel paragrafo 21A.145(c) della Parte 21.

A tale scopo, l'impresa, per ciascun candidato, deve presentare il modello EASA Form 4, indicando la posizione organizzativa che intende far ricoprire e le pertinenti esperienze qualificanti. Nell'Allegato 2, della Circolare, sono indicate le linee guida per l'accettazione del personale responsabile.

Passo successivo è la valutazione dei contenuti del manuale dell'impresa. Gli eventuali rilievi emersi saranno comunicati dal team alla ditta per la loro risoluzione.

Prima che l'ENAC avvii le verifiche presso gli stabilimenti, l'impresa predispone ed esegue un piano di audit, che le permetta di verificare la piena conformità dell'organizzazione ai requisiti regolamentari applicabili. I risultati delle verifiche dovranno essere resi noti al team dell'ENAC.

Quest'ultimo avvia le proprie verifiche secondo un piano di audit che è notificato alla ditta, con adeguato anticipo, e comunque solo dopo che la stessa abbia completato gli accertamenti di rispondenza ai requisiti applicabili.

Nel corso degli audit, il team dovrà essere accompagnato da un rappresentante della funzione Qualità dell'impresa, allo scopo di garantire che la ditta sia a conoscenza, in tempo reale, di ogni rilievo emerso. E' compito del team leader organizzare, quando necessario, delle riunioni intermedie con il personale responsabile dell'impresa, per comunicare gli esiti delle verifiche in corso.

Al termine degli accertamenti, il team leader ENAC indice la riunione finale, alla quale partecipano l'Accountable Manager e le persone responsabili dell'impresa, Nel corso della riunione sono comunicate all'impresa le conclusioni dell'attività condotta dal team.

Nel caso siano emersi dei rilievi di livello 1, 2 (fare riferimento al paragrafo 21A.158 "Non conformità" della Parte 21, per le definizioni associate a ciascun livello) quest'ultimi sono comunicati per iscritto all'impresa.

La ditta deve impegnarsi a porre in atto le relative azioni correttive, nei modi e nei tempi concordati con il team di certificazione.

Il rilascio della certificazione POA è possibile anche con alcuni rilievi di livello 2 aperti, purché non superiori a tre, a condizione che la loro piena risoluzione sia possibile entro tre mesi dalla data del rilascio dell'approvazione e non si renda necessaria un'ulteriore verifica da parte del team ENAC.

7.1.4 Emissione del Certificato di Approvazione

Conclusi gli accertamenti tecnici con esito favorevole, la Direzione Operazioni rilascia all'impresa il Certificato di Approvazione POA (EASA Form 55), nel quale sono specificate le "Condizioni dell'Approvazione", ovvero lo scopo dell'attività produttive, le sedi degli stabilimenti riconosciuti idonei per l'effettuazione delle lavorazioni e i privilegi concessi alla ditta.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 13 di 18

7.2 Parte 21 Capitolo F – Imprese di produzione senza approvazione

I processi di rilascio, mantenimento e variazione della Lettera di Autorizzazione, sono condotti dalla Direzione Operazioni competente nell'area geografica dove si trova il luogo principale dell'attività dell'impresa. Il processo di rilascio può essere schematizzato nelle seguenti fasi.

7.2.1 Presentazione della domanda

L'impresa che intende ottenere il rilascio della Lettera di Autorizzazione, deve inviare la domanda alla Direzione Operazioni dell'ENAC, competente per territorio, sul modello EASA Form 60, firmata dal responsabile dell'impresa.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alla GM 21A.124(b)(2) e la copia del certificato di iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

La Direzione Operazioni, ricevuta la domanda, incarica un/una professionista di valutare l'accettabilità e l'ammissibilità della richiesta ai sensi dei paragrafi 21A.122 e 21A.124 della Parte 21. Contestualmente avvia le verifiche di natura amministrativa, secondo il Regolamento delle Tariffe dell'Ente.

Se necessario, il/la professionista incaricato(a) può chiedere all'impresa di integrare la documentazione tecnica presentata con la domanda, al fine di avere tutti gli elementi necessari per valutare l'ammissibilità della stessa e l'eleggibilità del richiedente.

A conclusione degli accertamenti preliminari, la Direzione Operazioni informa il richiedente dell'esito della valutazione della richiesta di rilascio della lettera di autorizzazione.

In caso di esito positivo, la Direzione Operazioni nominerà il team di certificazione, la cui composizione è, formalmente, comunicata all'impresa. Il team, come primo atto, convoca l'impresa per la 1^a riunione di certificazione, nel corso della quale presenta il piano delle attività che intende mettere in atto per verificare la rispondenza dell'impresa, ai requisiti di certificazione applicabili.

Qualora l'esito della valutazione della domanda non sia stato positivo, la Direzione Operazioni informa l'impresa delle cause che non consentono l'avvio del processo di rilascio.

7.2.2 Manuale dell'Impresa

Il Manuale dell'Impresa dovrà contenere le informazioni di cui alla GM n. 1 del paragrafo 21A.125(b) della Parte 21. Qualora l'impresa fosse già in possesso di altre approvazioni (ad es. quale ditta di manutenzione), le informazioni di cui sopra possono essere sviluppate nella forma di "cross reference", in relazione alle procedure già approvate dall'ENAC.

Il manuale deve essere mantenuto aggiornato, in modo da rispecchiare costantemente la reale situazione organizzativa, le attività produttive e le procedure in uso.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 14 di 18

7.2.3 Accertamenti e verifiche

Il team ENAC effettua le verifiche di rispondenza alla Parte 21 Capitolo F, secondo un programma notificato, con adeguato anticipo, all'impresa.

Al termine degli accertamenti indice una riunione con l'impresa, nel corso della quale sono comunicati gli esiti delle verifiche di rispondenza. Alla riunione, partecipano il responsabile e il personale autorizzato dall'impresa al rilascio dei certificati di conformità.

Gli eventuali rilievi, che non consentono il rilascio della Lettera di Autorizzazione, sono comunicati per iscritto alla ditta. Quest'ultima deve mettere in atto un adeguato piano di azioni correttive, da concordare con il team, per eliminare tutte le eventuali non conformità riscontrate.

7.2.4 Emissione della Lettera di Autorizzazione

Una volta conclusi gli accertamenti con esito favorevole, la Direzione Operazioni dell'ENAC, che ha condotto gli accertamenti, rilascia all'impresa la Lettera di Autorizzazione (modello EASA Form 65), nella quale sono descritti i prodotti / le parti / gli equipaggiamenti che la stessa è stata autorizzata a produrre, le relative quantità ed il numero di serie per ciascun particolare. La Lettera di Autorizzazione ha la validità massima di un anno, a partire dalla data del rilascio.

Nessun privilegio è riconosciuto all'impresa autorizzata a produrre secondo la Parte 21 Capitolo F, in quanto l'EASA Form 52 o l'EASA Form 1 emesso dalla ditta, assume rilevanza verso l'esterno solo dopo la convalida dell'ENAC.

8. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA

8.1 Parte 21 Capitolo G

Di norma, il team che svolge gli accertamenti per il rilascio dell'approvazione è il medesimo che condurrà l'attività di sorveglianza continua (mantenimento dell'approvazione) dopo il rilascio.

Le modalità di espletamento dell'attività di sorveglianza continua sono specificate nella Parte 21, Sezione B paragrafo 21B.235. Esse consistono di audit, che comprendono verifiche sia sul sistema che sul prodotto. Tali attività soddisfano gli aspetti del controllo tecnico ENAC sulle costruzioni aeronautiche, previste nel Codice della Navigazione. Le attività di sorveglianza sull'impresa, finalizzate al mantenimento del Certificato di Approvazione, hanno lo scopo di:

- 1.verificare che il Sistema Qualità continui a rispettare i capitoli applicabili della Parte 21 Sezione A;
- 2.verificare che l'organizzazione di produzione operi in accordo al manuale dell'impresa;
- 3.verificare l'efficacia delle procedure del manuale dell'impresa;
- 4.controllare, mediante verifiche a campione, gli standard di produzione dei prodotti, delle parti e equipaggiamenti costruiti attraverso prove a terra ed in volo (rif.21B.235).

L'esecuzione di dette attività è funzionale al mantenimento dell'approvazione POA. Ogni organizzazione di produzione è sottoposta a una completa verifica di rispondenza ai requisiti della norma ogni 24 mesi, con audit pianificati ed effettuati secondo un programma di



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 15 di 18

sorveglianza continua. Il numero di audit può variare in funzione della complessità ed estensione dell'organizzazione e della criticità della produzione.

Dopo l'emissione del POA, ogni modifica significativa dell'organizzazione di produzione deve essere preventivamente approvata dall'ENAC. Alcuni esempi sono indicati nella GM 21A.147(a). L'impresa deve presentare domanda di approvazione delle modifiche significative, utilizzando il modello EASA Form 51, e dimostrare di poter continuare a soddisfare i Capitoli applicabili della Parte 21, prima della sua effettiva applicazione.

8.2 Parte 21 Capitolo F

La durata massima della Lettera di Autorizzazione è di 12 mesi. Il piano degli accertamenti, condotti dal team di sorveglianza, deve essere inteso come piano delle ispezioni sul singolo prodotto, parte e/o equipaggiamento, in modo da costituire la base per l'esecuzione degli interventi richiesti nei paragrafi 21A.129(a), 21A.130(d) e 21B.120(c)(5) della Parte 21 e relative AMC e GM.

Le attività di sorveglianza sull'impresa, finalizzate al mantenimento della Lettera di Autorizzazione, hanno lo scopo di:

1. verificare che l'impresa di produzione operi in accordo al manuale dell'organizzazione;
2. verificare la validità delle dichiarazioni firmate dall'impresa, in relazione alla conformità dei prodotti, delle parti e equipaggiamenti ai dati di progetto applicabili.

Si ribadisce che le ispezioni dell'ENAC non sollevano in alcun modo l'impresa dalle responsabilità previste nei paragrafi 21A.129 e 21A.130.

9. MODULISTICA

Tutta la modulistica citata nella presente Circolare è disponibile sul sito dell'ENAC all'indirizzo www.enac.gov.it. Essa può essere richiesta alla Direzione Operazioni alla quale è presentata la domanda di rilascio o alla Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni.

10. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione. La Circolare NAV-45D annulla e sostituisce la Circolare n. 45C del 24/03/2010.

ALLEGATI:

Allegato 1: Tabella A - Classificazione dello scopo delle attività ai fini del POA

Allegato 2: Linee guida per l'accettazione del personale responsabile

Allegato 3: Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze dei Certifying Staff

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

**Circolare****NAV 45D**Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011

pag. 16 di 18

Allegato 1**Tabella A****Classificazione dello scopo delle attività ai fini del POA (rif GM 21.A151)**

CODICE	ABILITAZIONE	PRODOTTI/CATEGORIE
A1	LARGE AEROPLANES	PER TIPO DI AEROMOBILE
A2	SMALL AEROPLANES	“
A3	LARGE HELICOPTERS	“
A4	SMALL HELICOPTERS	“
A5	AEROGIRI	“
A6	ALIANTI	“
A7	MOTOALIANTI	“
A8	PALLONI	“
A9	DIRIGIBILI	“
A11	VELIVOLI VLA	“
A12	ALTRI	“
B1	MOTORI A TURBINA	PER TIPO DI MOTORE
B2	MOTORI A PISTONI	“
B3	APU	PER TIPO DI APU
B4	ELICHE	PER TIPO DI ELICA
C1	EQUIPAGGIAMENTI	Per tipi generici di equipaggiamento (es. Pneumatici, altimetri ecc.) Esempi: <ul style="list-style-type: none">• Avionici / COM / NAV• Sistemi computerizzati / Avionica / Motore / Aeromobile• Strumenti / meccanici / elettrici / giroscopici / elettronici• Meccanici / Idraulici / Pneumatici
C2	PARTI	Per tipi generici di parti (es. Ali, Carrelli, ecc) costituiscono esempi: <ul style="list-style-type: none">• Strutturali metalliche / Non metalliche• Meccaniche / Idrauliche / Pneumatiche• Elettriche, Elettroniche
D1	MANUTENZIONE	PER TIPO DI AEROMOBILE
D2	EMISSIONE PERMESSI DI VOLO	PER TIPO DI AEROMOBILE

**Allegato 2****Linee Guida per l'accettazione del Personale Responsabile****A) Ingegneria di Produzione**

1. Titolo di studio pertinente con le attività produttive dell'impresa;
2. Esperienza professionale adeguata nello specifico settore della produzione e relative conoscenze di base;
3. Conoscenza delle norme e dei regolamenti aeronautici in relazione alle attività produttive dell'impresa;
4. Conoscenze adeguate delle tipologie di prodotto, parti, equipaggiamenti oggetto dell'abilitazione dell'impresa e relative conoscenze di base.
4. Conoscenza delle procedure, dei processi e delle tecnologie in uso presso l'impresa;
5. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra saranno valutate nel corso di un colloquio.

B) Quality Manager

1. Titolo di studio pertinente con l'attività da svolgere;
2. Esperienza professionale nel settore della qualità adeguata alla specifica attività produttiva e alla complessità dell'impresa;
3. Conoscenza delle norme e dei regolamenti pertinenti con l'attività da svolgere;
4. Conoscenza delle materie relative ai Sistemi Qualità ed alle metodologie di auditing;
5. Conoscenza delle procedure dell'impresa;
6. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra saranno valutate nel corso di un colloquio.

C) Funzione Produzione

1. Titolo di studio pertinente con l'attività da svolgere;
2. Conoscenze adeguate delle tipologie di prodotto, parti, equipaggiamenti oggetto dell'abilitazione dell'impresa e relative conoscenze di base, acquisite tramite titoli di studio, corsi di formazione;
3. Esperienza professionale adeguata alla specifica attività produttiva e alla complessità dell'impresa;
4. Conoscenza delle norme e dei regolamenti pertinenti con l'attività da svolgere;
5. Conoscenza delle tecniche e delle problematiche relative ai controlli di qualità;
6. Conoscenza delle procedure dell'impresa e dei processi / tecnologie impiegate dall'impresa;
7. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.

Le conoscenze di base e l'esperienza di cui sopra saranno valutate nel corso di un colloquio.



Circolare

NAV 45D

Imprese di produzione - Regolamento (CE) n. 1702/2003
Parte 21 Capitoli F e G.

11/07/2011 pag. 18 di 18

Allegato 3

Linee guida per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze del Certifying Staff

1. Idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
2. Conoscenza della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa e la documentazione del detentore del progetto.
3. Titolo di studio adeguato all'attività da svolgere;
4. Conoscenza delle normativa aeronautica pertinente con l'attività da svolgere;
5. Conoscenza delle procedure, dei processi e delle tecnologie in uso presso l'impresa;
6. Conoscenza delle tecniche relative ai controlli qualità;
7. Esperienza professionale adeguata alla complessità dell'attività da svolgere